

## **Direttiva Comunità Europea del 23/07/1990 n. 435 -**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. (N.D.R.: Direttiva recepita con D.L.G. 6 marzo 1993 n.136.)

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 20 agosto 1990 - serie L*

**Abrogato da: Direttiva Comunità Europea del 30/11/2011 n. 96 Articolo 9**

### **Preambolo**

Preambolo alla direttiva 435/1990.

### **Articolo 1**

Oggetto della direttiva.

### **Articolo 2**

Definizione di "società di uno Stato membro".

### **Articolo 3**

Nozione di società madre e società figlia.

### **Articolo 4**

Utili distribuiti dalla società figlia alla società madre.

### **Articolo 5**

Esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre. Deroghe per Grecia, Germania e Portogallo.

### **Articolo 6**

Divieto di effettuare ritenute alla fonte sugli utili percepiti dalla società madre.

### **Articolo 7**

Nozione di ritenuta alla fonte.

### **Articolo 8**

Obbligo degli Stati membri di conformarsi alla direttiva.

### **Articolo 9**

Destinatari della direttiva.

### **Allegato**

Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

**Preambolo** - Preambolo alla direttiva 435/1990.

*In vigore dal 09/09/1990 al 18/01/2012*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,  
considerando che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così l'attuazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi instaurare per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di premettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale;  
considerando che i raggruppamenti in questione possono risolvere nella creazione di gruppi di società madri e figlie;  
considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa

penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario;  
considerando che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve:  
- astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione,  
- oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili;  
considerando che, per garantire la neutralità fiscale, e' inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre; che occorre però autorizzare la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica, a motivo della peculiarità del loro sistema di imposta sulle società, e la Repubblica portoghese, per motivi di bilancio, a continuare a riscuotere temporaneamente una ritenuta alla fonte,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Oggetto della direttiva.

*In vigore dal 02/02/2004 al 18/01/2012*

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.
- alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui e' situata la stabile organizzazione,
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Definizione di "società di uno Stato membro".

*In vigore dal 01/01/2007 al 18/01/2012*

Vedi documento in formato pdf.

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Nozione di società madre e società figlia.

*In vigore dal 02/02/2004 al 18/01/2012*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15 %;

A decorrere dal 1 gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10 %;

b) si intende per 'società figlia' la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

- di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

- di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Utili distribuiti dalla società figlia alla società madre.

*In vigore dal 02/02/2004 al 18/01/2012*

1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

- li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società

figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

3. I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società'.

Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 5** - Esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre. Deroghe per Grecia, Germania e Portogallo.

*In vigore dal 02/02/2004 al 18/01/2012*

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
2. (soppresso)
3. (soppresso)
4. (soppresso)

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 6** - Divieto di effettuare ritenute alla fonte sugli utili percepiti dalla società madre.

*In vigore dal 09/09/1990 al 18/01/2012*

Lo stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 7** - Nozione di ritenuta alla fonte.

*In vigore dal 09/09/1990 al 18/01/2012*

1. L'espressione "ritenuta alla fonte" utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 8** - Obbligo degli Stati membri di conformarsi alla direttiva.

*In vigore dal 09/09/1990 al 18/01/2012*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 9** - Destinatari della direttiva.

*In vigore dal 09/09/1990 al 18/01/2012*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

**Allegato** - Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

*In vigore dal 01/01/2007 al 18/01/2012*

Vedi documento in formato PDF.

**[Documento in formato pdf](#)**

**[Torna al sommario](#)**